

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba

(84/538/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che le prescrizioni tecniche cui devono essere conformi i tosaerba a norma delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, la loro emissione sonora; che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che, a causa della loro disparità, esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità europea;

considerando che questi ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti, o addirittura eliminati, se le stesse prescrizioni vengono emanate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive legislazioni attuali;

considerando che le prescrizioni della presente direttiva si propongono principalmente di proteggere l'uomo contro i disturbi acustici, riducendo così il disagio provocato dai rumori emessi dai tosaerba;

considerando che è quindi necessario determinare a livello comunitario i limiti massimi ammessi per le emissioni sonore dei tosaerba, nonché il metodo comune per misurare queste emissioni;

considerando che è opportuno portare a conoscenza del consumatore la qualità acustica dei tosaerba; che un mezzo efficace per informare i consumatori è di esigere che l'indicazione del livello di potenza acustica figuri su ciascun tosaerba; che è tuttavia inutile esigere tale scritta sui tosaerba poco rumorosi per costruzione, quali i tosaerba elettrici di piccola larghezza di taglio;

considerando che la conformità dei tosaerba alla presente direttiva può essere presunta dal certificato di conformità rilasciato dal costruttore, o dall'importatore domiciliato nella Comunità; che gli Stati membri devono riconoscere detti certificati in quanto elementi di prova, consentendo così la libera circolazione dei tosaerba in tutta la Comunità;

considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione tra competenti autorità degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione delle controversie di carattere tecnico che riguardano la conformità della produzione alle prescrizioni della presente direttiva;

considerando l'opportunità di stabilire espressamente che gli interessati devono disporre di adeguati mezzi giuridici di ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche enunciate nella presente direttiva; che è opportuno, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a questo scopo, fissare una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno del comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e macchine per cantieri<sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE<sup>(5)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. C 86 del 2. 4. 1979, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU n. C 127 del 21. 5. 1979, pag. 80.<sup>(3)</sup> GU n. C 247 dell'11. 10. 1979, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 42.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica dei tosaerba fissando i limiti massimi e definendo il metodo di misura di queste emissioni.

2. Per tosaerba si intende qualsiasi attrezzatura munita di motore, utilizzata per la manutenzione a taglio, qualunque ne sia la tecnica, di superfici erbose destinate a fini ricreativi, decorativi o analoghi.

3. La presente direttiva si applica ai tosaerba di cui al paragrafo 2, esclusi:

- i tosaerba a cilindri muniti di motore;
- le attrezzature agricole e forestali;
- gli apparecchi non autonomi (per esempio, cilindri trainati) il cui dispositivo di taglio è azionato dalle ruote o da un elemento trainante o portante non specifico;
- gli apparecchi combinati il cui elemento motore principale ha una potenza installata superiore a 20 kW.

### Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i tosaerba di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato unicamente se il loro livello di potenza acustica, misurato nelle condizioni di cui all'allegato I, non supera il livello di potenza acustica ammesso, indicato nella tabella seguente in funzione della larghezza di taglio del tosaerba:

Larghezza di taglio del tosaerba (L)	Livello di potenza acustica ammesso in dB(A)/1 pW
$L \leq 50$ cm	96
$50$ cm $< L \leq 120$ cm	100
$L > 120$ cm	105

### Articolo 3

La conformità di un tosaerba alle prescrizioni della presente direttiva è attestata, sotto la sua responsabilità, dal costruttore, o dall'importatore domiciliato nella Comunità, tramite un certificato (il cui modello figura nell'allegato II) che deve accompagnare il tosaerba, basato sul processo verbale dell'esame eseguito per ogni

tipo di tosaerba da un laboratorio indicato in un elenco stabilito da ogni Stato membro e comunicato agli altri Stati membri. Detto certificato può essere riprodotto sulle istruzioni per l'uso o sul documento di garanzia.

### Articolo 4

Prima della messa in vendita, i tosaerba devono recare in modo visibile, ben leggibile e indelebile, direttamente sul tosaerba o su una targhetta ad esso rivettata o incollata, il marchio di identificazione del costruttore, la designazione del tipo e l'indicazione del livello massimo di potenza acustica, espresso in dB(A)/1 pW, garantito dal costruttore.

Il modello di tale indicazione figura nell'allegato III.

### Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per motivi inerenti al livello di potenza acustica, la vendita, l'immissione in servizio o l'utilizzazione dei tosaerba che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva, e che sono corredati del certificato di conformità di cui all'articolo 3 e recano la menzione di cui all'articolo 4.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni per disciplinare l'impiego dei tosaerba nelle zone che essi considerano sensibili.

### Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per controllare la conformità dei tosaerba alle prescrizioni della presente direttiva. Il controllo è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'allegato IV.

### Articolo 7

1. Qualora lo Stato membro in cui il tosaerba è fabbricato accerti, o sia informato da un altro Stato membro, che tale prodotto non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, esso prende le misure necessarie per assicurare la conformità della futura produzione dei tosaerba dello stesso tipo.

Entro un mese esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

2. Se uno Stato membro contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione ne è costantemente informata e, all'occorrenza, procede alle opportune consultazioni per giungere a una soluzione.

#### *Articolo 8*

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 79/113/CEE.

#### *Articolo 9*

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di limitare, nel rispetto del trattato e particolarmente degli articoli da 30 a 36, il livello del rumore percepito al posto di guida dei tosaerba di uso professionale di una larghezza di taglio superiore a 120 cm, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare; tosaerba conformi alla presente direttiva a specificazioni di emissione diverse ai sensi dell'allegato I della direttiva.

#### *Articolo 10*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1987 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BARRY

## ALLEGATO I

## METODO DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA DEI TOSAERBA

## SETTORE DI APPLICAZIONE

Il presente metodo di misurazione si applica ai tosaerba. Esso specifica i procedimenti di prova per la determinazione del loro livello di potenza acustica ai fini dell'attestazione della loro conformità alle prescrizioni.

Tali procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato della direttiva 79/113/CEE.

Le disposizioni dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE si applicano ai tosaerba, con le seguenti modifiche:

## 4. CRITERI DA TENER PRESENTI PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI

## 4.1. Criterio acustico ambientale

Il criterio acustico ambientale per un tosaerba è espresso dal livello di potenza acustica.

## 6. CONDIZIONI DI MISURA

## 6.1. Oggetto della misurazione

6.1.1. I tosaerba sui quali è previsto il montaggio di un dispositivo destinato alla raccolta dell'erba vanno provati muniti di tale dispositivo nelle normali condizioni di impiego.

6.1.2. Il dispositivo di taglio è regolato all'altezza minima, ma non deve trovarsi a meno di 3 cm dal suolo. L'erba dell'area di prova viene falciata, prima di qualsiasi misurazione acustica, con il dispositivo di taglio regolato in tal modo.

Per la misurazione acustica, il tosaerba deve essere stato ripulito dell'erba e il raccogliatore deve essere vuoto.

## 6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni

Prima di ogni misurazione acustica, il motore del tosaerba deve essere portato alla temperatura di regime secondo le istruzioni del costruttore.

In linea di massima, le misurazioni delle emissioni sonore si effettuano a tosaerba immobile, senza la presenza dell'operatore, e con il dispositivo di taglio e il motore funzionanti alla velocità massima.

Se il dispositivo di taglio non può essere reso indipendente dalle ruote motrici del tosaerba, questo viene provato durante lo spostamento, manovrato da un operatore, nelle seguenti condizioni:

— *Tosaerba a trasmissione diretta*

Questo tipo di tosaerba si sposta alla velocità alla quale il dispositivo di taglio funziona alla velocità massima prevista dal costruttore.

— *Tosaerba a trasmissione regolabile*

Per questo tipo di tosaerba viene scelto il massimo rapporto di trasmissione. Il tosaerba si sposta alla velocità alla quale il dispositivo di taglio funziona alla velocità massima prevista dal costruttore.

a) *Tosaerba con motore a combustione*

L'olio per motore da usare per il funzionamento del tosaerba durante le misurazioni è indicato dal costruttore. Il serbatoio del carburante non deve essere riempito oltre la metà.

b) *Tosaerba con motore elettrico*

Se il tosaerba è alimentato da un accumulatore, questo deve essere completamente carico; se esso è alimentato da un gruppo elettrogeno o è collegato alla rete elettrica, la frequenza delle corrente di alimentazione prevista per il motore deve essere stabilizzata a  $\pm 1$  Hz.

6.3. **Luogo delle misurazioni**

L'area di prova deve essere piana e orizzontale. Tutta l'area compresi i punti in cui sono collocati i microfoni, deve essere costituita da un tappeto erboso non bagnato.

6.4. **Superficie di misura, distanza di misura, ubicazione e numero dei punti di misura**

6.4.1. *Superficie di misura*

La superficie di misura da utilizzare per la prova è costituita da un emisfero. Il raggio dell'emisfero è determinato dalla larghezza di taglio del tosaerba.

Il raggio è pari a:

- 4 m, quando la larghezza di taglio del tosaerba da sottoporre a prova è inferiore o pari a 1,2 m;
- 10 m, quando la larghezza di taglio del tosaerba da sottoporre a prova è superiore a 1,2 m.

6.4.2. *Ubicazione e numero dei punti di misura*

6.4.2.1. **Caratteristiche generali**

Per la misurazione del rumore emesso dai tosaerba, immobili o in movimento, i punti di misura sono sei, e precisamente i punti 2 — 4 — 6 — 8 — 10 e 12, disposti conformemente al punto 6.4.2.2 dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE. Per le misurazioni da fermo, il centro dell'emisfero coincide con la proiezione sul terreno del centro geometrico del tosaerba orientato dal punto di misura 1 verso il punto 5. Per le misurazioni in movimento, l'asse di spostamento passa per il luogo dei punti di misura 1 e 5.

7. **ESECUZIONE DELLE MISURE**

7.1.1. *Rumori estranei*

La misurazione del livello del rumore parassita non va presa in considerazione [7.1.1, lettera b)].

7.1.5. *Presenza di ostacoli*

Un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a tre volte quello dell'emisfero di misurazione, il cui centro coincida con quello di tale emisfero, è sufficiente per verificare se siano rispettate le prescrizioni del punto 6.3, terzo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

7.2. **Misurazione del livello di pressione acustica  $L_{pA}$**

La misurazione del livello di pressione acustica si effettua conformemente al punto 7.2, primo comma, dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE. Quando il tosaerba si sposta, la durata della misurazione è pari al tempo da esso impiegato a percorrere, a velocità costante, il tratto AB, di cui alla figura.

Il livello di pressione acustica  $L_{pA}$  di un tosaerba deve essere misurato almeno tre volte. Se i livelli di potenza acustica ottenuti mediante tali misurazioni differiscono di oltre 1 dB, si devono effettuare nuove misurazioni fino ad ottenere due livelli di potenza acustica che non differiscano di oltre 1 dB. Il più elevato di questi due livelli corrisponde al livello di potenza acustica del tosaerba.

*Nota:* Quando si utilizza un fonometro per le misurazioni di un tosaerba in movimento, nella maggior parte dei casi  $L_{pA}$  corrisponde al livello misurato nel momento in cui il tosaerba passa per il centro dell'emisfero.

## 8. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

### 8.6.2. Qualità acustica del luogo delle misurazioni

Per queste misurazioni, la costante C, determinata conformemente al punto 8.6.2 dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE, deve essere compresa tra 0,5 e 2 dB, con  $K_2 = 0$ .

## 9. DATI DA REGISTRARE


### 9.1. Sorgente sonora in prova

- f) larghezza di taglio;
- g) velocità di rotazione del dispositivo di taglio.

### 9.4. Dati acustici

- b) sopprimere: « area S della superficie di misura in  $m^2$  »;
- l) luogo, data e ora in cui sono state effettuate le misurazioni.

### Appendice



Figura

ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DAL FABBRICANTE

Il sottoscritto .....  
.....  
(Cognome, nome e indirizzo)

attesta che il tosaerba:

- 1. genere: .....  
(motore a combustione, elettrico, ecc.)
- 2. marca: .....
- 3. tipo: .....
- 4. numero di serie: .....

è conforme alle prescrizioni della direttiva 84/538/CEE.

Livello di potenza acustica garantito ..... dB (A)  
 — tipo del dispositivo di taglio: .....  
 — larghezza di taglio: ..... cm  
 — velocità di rotazione del dispositivo di taglio: ..... giri/minuto


Fatto a ..... , addì .....

.....  
(Firma)

.....  
(Funzione)

ALLEGATO III

MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA



ALLEGATO IV

MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI TOSAERBA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA

Il controllo della conformità della fabbricazione alle prescrizioni della direttiva è eseguito, se possibile, per sondaggio.